

COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 003 del 14.01.2014

Oggetto: Richiesta di patrocinio legale da parte di un dipendente comunale. Determinazioni.

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro

Il Segretario
dott. Demartis Claudio

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 24, con decorrenza dal 16.01.2014.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.
Mogoro, _____

L'impiegato/a incaricato/a

COMUNE DI MOGORO COMUNO DE MOGURU
Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 003 Del 14.01.2014	Richiesta di patrocinio legale da parte di un dipendente comunale. Determinazioni.
--	---

Il quattordici gennaio duemilaquattordici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Broccia Sandro	Presente
Orrù Luca	Presente
Ariu Federico	Presente
Cau Donato	Presente
Scanu Maria Cristiana	Assente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

LA GIUNTA

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

Vista la richiesta di un dipendente comunale, di cui si omettono le generalità per ragioni di riservatezza, prot. n. 11989 del 20/11/2013, tendente ad ottenere il patrocinio legale ai sensi dell'art. 28 del CCNL del 14/09/2000, per il procedimento penale n. 593/2013 aperto presso la Corte d'appello di Cagliari.

Vista la nota n. 128/2013 del Segretario Comunale, con la quale si invitava il dipendente a trasmettere i seguenti documenti: copia dell'atto giudiziario di instaurazione della causa; eventuale nominativo dell'avvocato e preventivo di spesa.

Vista la comunicazione del dipendente, prot. n. 12510 del 04/12/2013, con la quale trasmetteva i seguenti atti:

- sentenza di 1° grado, con la quale il Tribunale sezione penale di Oristano ha condannato l'imputato anche alla rifusione delle spese processuali sostenute dal dipendente;
- comunicazione della data della prima udienza del processo di appello;
- preventivo relativo ai costi dell'avvocato per il ricorso in appello.

Visto l'art. 28, commi 1-2, del C.C.N.L. del 14/09/2000, che dispongono quanto segue:

“1. Qualora si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento d'ufficio, l'amministrazione assumerà a proprio carico, a condizione che non

sussistono conflitti di interessi, ogni onere e difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni stato e grado di giudizio.”

Considerato che:

- il dipendente non ha trasmesso l'atto di instaurazione della causa (denuncia-querela);
- dalla sentenza si deduce che il procedimento penale è stato attivato dal dipendente, per fatti avvenuti nel 2005.

Considerato che i presupposti stabiliti dall'art. 28, commi 1-2, del C.C.N.L. del 14/09/2000 per la concessione del patrocinio sono i seguenti:

- a) apertura del procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un dipendente;
- b) connessione del fatto o atto da cui ha origine il procedimento con l'espletamento del servizio e l'adempimento dell'ufficio da parte del dipendente;
- c) insussistenza di conflitto d'interessi fra l'Amministrazione e il dipendente in relazione al procedimento aperto.

Ritenuto che l'espressione “*nei confronti di un dipendente*” contenuta nella norma contrattuale abbia il significato di limitare la concedibilità del patrocinio legale da parte del datore di lavoro ai procedimenti civili o penali in cui il dipendente sia convenuto.

Visto il parere dell'ARAN RAL_1616_Orientamenti Applicativi del 4.11.2013, secondo cui ai fini dell'applicazione della predetta norma contrattuale sono richiesti i seguenti presupposti e condizioni, che devono necessariamente intervenire in via preventiva:

- 1- l'ente sia stato puntualmente e tempestivamente informato dal lavoratore interessato sui contenuti del contenzioso.
- 2 - l'ente abbia ritenuto, sempre preventivamente, che non sussista conflitto di interessi;
- 3 - l'ente abbia deciso di assumere ogni onere della difesa “sin dalla apertura del procedimento”;
- 4 - il legale per la difesa del dipendente sia stato individuato con il gradimento anche dell'ente.

Verificato che la normativa contrattuale stabilisce l'assunzione del patrocinio legale del dipendente da parte dell'Ente datore di lavoro all'atto del verificarsi dell'apertura del procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti dello stesso e che tale presupposto non sussiste, in quanto il procedimento penale è stato attivato dal dipendente nel 2005 ed è quindi aperto da oltre otto anni, essendo giunto al secondo grado di giudizio.

Ritenuto inoltre che il patrocinio legale non sia concedibile per i procedimenti in cui il dipendente è attore, ma soltanto in quelli in cui è convenuto.

Ritenuto pertanto, che non sussistano i presupposti per concedere il patrocinio legale richiesto.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario.

Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Unanime

DELIBERA

Di non accogliere la richiesta di patrocinio legale del dipendente comunale sig. M.A., per mancanza di alcuni dei presupposti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Di trasmettere copia della presente al dipendente interessato, alle RSU e alle OO.SS..

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo–Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.